

# Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

(Approvato con Determinazione dirigenziale n. 404 del 20.05.2019).

# SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLASSIFICAZIONE UBICATI NEGLI EDIFICI DELLA REGIONE PIEMONTE

# INDICE

1. PREMESSA	pag 4
2. OGGETTO DELL'APPALTO	pag 4
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	pag 4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA	pag 8
<u>5 INTERVENTI</u>	pag 9
5.1 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA 5.1.1 CLASSIFICATORI A PIANI ROTANTI	pag 9 pag 10 pag 11
6 DURATA DELL'APPALTO	pag 11
7. IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA –EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI – EVENTUALE F TECNICA	
8. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E VARIABILITA' – <u>REVISION</u> CORRISPETTIVO	NE DEL pag 12
9. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO , CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'	pag 14
10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO , CERTIFICATO DI R ESECUZIONE	EGOLARE pag 16
11. COMUNICAZIONI	pag 17
12. DOMICILIO DELLE PARTI	pag 17
13. DOCUMENTI CONTRATTUALI-DISCIPLINA CONTRATTUALE	pag 17
14. PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA	pag 17
15. SUBAPPALTO	pag 18
16. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO- VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTO CONTRATTO	PRE DEL pag 18
17. CESSIONE CREDITI	pag 19
18. ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE	pag 19
19. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA GARANZIA PER LA RATA DI SALDO	pag 19
20. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	pag 22
21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E DI CON-	

ANTE
ag 22
ag 23
ag 25
ag 25
ag 26
ag.26
ag 26
ag 27

Allegato A – Distribuzione della tipologia impiantistica presente nei vari immobili e importo semestrale d'appalto

#### 1. PREMESSA

La Regione Piemonte intende affidare in appalto, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di classificazione presso gli immobili regionali ubicati in Torino (Via Sospello 211, C.so Grosseto 73, Via Viotti 8, C.so Regina Margherita 174, C.so Regina Margherita 153/bis, Via Giolitti 36) e Cuneo (C.so De Gasperi 40).

La presente procedura consta di un unico Lotto che risulta più adeguatamente consono ad una gestione generale e consente una maggiore economia di spesa a favore dell'Amministrazione Appaltante. Inoltre la procedura in unico lotto é motivata altresì dal fatto che é prevista la progressiva dismissione degli immobili oggetto dell'appalto, in attuazione del piano di trasferimento degli uffici regionali presso la Nuova Sede Unica in Torino, in via di completamento.

Ai fini del presente Capitolato si intende:

per "Amministrazione": la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

per "Capitolato": il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);

per "Immobili Regionali": Gli immobili sede di archivio regionale siti in Torino e Cuneo;

per "Appaltatore": il soggetto aggiudicatario dell'appalto

per "Parti": i soggetti stipulanti il contratto d'appalto

#### 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione semestrale nonché la manutenzione straordinaria degli impianti di classificazione presso gli edifici di competenza della Regione Piemonte indicati in premessa e dettagliati nell'allegato 1 al presente Capitolato Speciale.

Le modalità di esecuzione dell'appalto sono indicate nel presente Capitolato Speciale.

#### 3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto per l'esecuzione del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con RDO sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - <u>Bando MePA</u> "SERVIZI — SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE" secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto criterio esclusivo di aggiudicazione per "l'affidamento dei servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1" ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo di 100 punti, la commissione Giudicatrice all'uopo nominata dopo la presentazione delle offerte attribuirà un massimo di 70 punti per l'Offerta tecnica e un massimo di 30 punti all'Offerta Economica secondo i criteri e subcriteri sotto individuati.

<b>1)</b> (e relativi	<b>CRITERI</b> punteggi di po	E nderazione)	SUB	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DELL' <u>OFFE</u>	ERTA	TECNICA_
A - PIANO	OPERATIVO E ORG	ANIZZATIVO DE	L SERVIZIO						
A1. SEDE C	) PERATIVA						5		]
una sede	operativa che c	lia garanzia d	efficienza	operativa (colle	egamento tele	lla stipula del contratt efono, internet, ecc) izzarsi per l'attuazior	е		

dell'appalto			
<ul> <li>A2. ATTREZZATURE E MEZZI</li> <li>Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico) per il loro utilizzo;</li> <li>ulteriori misure di gestione e sostenibilità ambientale migliorative, che l'Offerente adotterà nell'erogazione del servizio</li> </ul>	10	35	
A3. GESTIONE DELLE EMERGENZE E TEMPESTIVITÀ INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  Procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano espletarsi nel corso del servizio.	20		
B - QUALITÀ DEL SERVIZIO			
B1. GESTIONE PERSONALE Procedure organizzative adottate nella gestione del pe			70

- C<sub>i</sub>: offerta economica del concorrente i-esimo.

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai due criteri A) e B) si effettueranno due riparametrazioni:

- una prima a livello di ciascuno dei due criteri A e B
- una seconda riparametrazione (come da formula 3) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (come da formula 2).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla seguente formula:

I valori di A<sub>i riparam</sub>, e B<sub>i riparam</sub> sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuirà il punteggio massimo (con riferimento ai criteri A, B indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto - in base alla formula [2] - il valore di O tecnica più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

C<sub>i</sub> è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo determinato in base alla formula in seguito specificata;

## Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) B)

A i nparam è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno.

Il coefficiente riparametrato A<sub>i riparam</sub> è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato Ai sono in seguito dettagliatamente specificate;

B<sub>i riparam</sub> è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera B) della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno.

Il coefficiente riparametrato B<sub>i riparam</sub> è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato B<sub>i</sub> sono in seguito specificate.

C<sub>i</sub> è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione C "Offerta economica" della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo, mediante la formula sotto indicata;

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

Il coefficiente riparametrato A<sub>i riparam</sub> da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, della tabella di cui sopra sarà così determinato:

1. in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed uno ai coefficienti A1<sub>i</sub>, A2<sub>i</sub>, A3<sub>i</sub> relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

2.in secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , e si procederà al calcolo del punteggio provvisorio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) Piano operativo e organizzativo del servizio, mediante la seguente formula:

[4] Punteggio provvisorio concorrente i-esimo =  $(A_{1i \text{ medio}} \times 5 + A_{2i \text{ medio}} \times 10 + A_{3i \text{ medio}} \times 20)$  dove, appunto,  $A_{1i \text{ medio}}$ ,  $A_{2i \text{ medio}}$ ,  $A_{3i \text{ medio}}$  sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

3. in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno riparametrati ( A i riparam).

La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior Punteggio provvisorio in base alla formula di cui sopra - e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

A<sub>i riparam.</sub> = (Punteggio provvisorio concorrente i-esimo) / (Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse)

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente Ai da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A), in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si procederà in modo analogo relativamente ai criteri di valutazione B<sub>i riparam</sub>

#### Offerta economica

Ci= PE= PEmax 
$$\mathbf{x}$$
  $\begin{bmatrix} BA - P \\ BA - Pmin \end{bmatrix}$   $\alpha$ 

PEmax: massimo punteggio attribuibile BA: prezzo a base d'asta (valore soglia) ] P: prezzo (valore) offerto dal concorrente Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

 $\alpha$ : esponente che regola il grado di concavità della curva = Con  $\alpha$ =1 (lineare)

- **Ci** rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione C "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo;

Sono ammesse solo offerte al minor prezzo (quindi con conseguenti percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara. Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'Appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice.

Con riferimento al sub-criterio A3 la disponibilità, la reperibilità, e le modalità organizzative non determineranno in alcun caso aumento di corrispettivo, mentre eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari e che saranno eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale offerto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia, in sede di esecuzione del contratto, in tutto o in parte a quanto presentato nell'offerta tecnica saranno applicate le penali di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico amministrativo.

Oltre alle penali si precisa che il mancato rispetto di quanto previsto:

- al subcriterio A1 SEDE OPERATIVA determinerà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non rispetti quanto offerto;
- al subcriterio A3 GESTIONE DELLE EMERGENZE E TEMPESTIVITÀ INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, oltre all'applicazione delle penali così come previsto dall'art. 14 del CSA dopo la terza contestazione l'Amministrazione regionale si riserverà la facoltà di risoluzione del contratto in danno all'aggiudicatario.

A parità di punteggio sarà proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico che avrà conseguito maggior punteggio tecnico. In caso di parità di punteggio tecnico ed economico si procederà, direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. n. 827/1924).

Per quanto non indicato nel presente Capitolato si rinvia al punto 10 della lettera invito.

#### 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

L'Operatore Economico dovrà presentare sulla piattaforma MEPA, secondo le modalità più puntualmente previste dalla lettera invito con richiesta di offerta:

- · offerta tecnico economica;
- · indicazione delle parti che si intendono eventualmente subappaltare a terzi;
- dichiarazione di condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e di ritenere completa ed esaustiva la descrizione delle prestazioni da svolgere;
- · dichiarazione di avere, data la tipologia del servizio, preso visione degli impianti oggetto dell'appalto e di aver preso conoscenza della natura e della consistenza delle prestazioni, di aver esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e di giudicare la fornitura del servizio realizzabile.

  Detta dichiarazione si intende resa per effetto dell'accettazione dei Progetto del servizio in conseguenza della partecipazione alla gara da parte del Concorrente ma allo scopo di assicurare la reale visione degli impianti oggetto del servizio e della conseguente Offerta, il Concorrente dovrà effettuare ispezione dei luoghi.

L'ispezione dei luoghi, obbligatoria a pena di esclusione data la tipologia del servizio, verrà effettuata dal legale rappresentante del concorrente o da dipendente o incaricato dello stesso munito di specifica delega con allegato documento di riconoscimento del delegante, previa presa di contatto con il funzionario tecnico regionale incaricato (cfr. punto 10.1.8 lettera invito).

L'appaltatore non potrà quindi durante l'espletamento del servizi, eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di elementi non preventivamente valutati e considerati, sempre che tali nuovi elementi non possano configurarsi come sopravvenuti per cause di forza maggiore, ai sensi del Codice Civile. Per tale motivo l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini del caso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di formulare l'Offerta Economica con piena ed esclusiva responsabilità sulla conoscenza dello stato di fatto degli impianti.

- · elenco dei principali servizi effettuati negli anni 2016, 2017 e 2018 con l'indicazione, per ogni servizio, del destinatario e dell'importo I.V.A. esclusa;
- . autocertificazione requisiti etico-professionali secondo modello allegato;
- · dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
  - a) numero di iscrizione, natura giuridica, ragione e denominazione sociale, sede legale oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di imprese societarie e consorzi,
  - b) codice fiscale e partita I.V.A.
  - c) le altre dichiarazioni

con le modalità più puntualmente evidenziate al punto 10 della lettera invito.

Inoltre dovrà presentare, nell'ambito della varia documentazione amministrativa prevista dalla lettera invito, una dichiarazione attestante che l'Offerta Economica presentata sia in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso dovrà sostenere per erogare il servizio oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni di Capitolato, secondo la propria offerta e a perfetta regola d'arte. La suddetta Offerta dovrà altresì coprire tutte le incombenze necessarie a garantire l'incolumità pubblica, quella del proprio personale, del personale regionale e del personale delle Ditte appaltatrici di lavori e servizi espletati per conto della Regione Piemonte negli immobili oggetto dell'Appalto.

#### 5. INTERVENTI

#### 5.1 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

L'attività di manutenzione semestrale sarà diversificata in funzione della tipologia dell'impianto presente nei vari Immobili , come meglio di seguito specificato.

Il canone semestrale comprende:

- N° 1 visita semestrale durante la quale verranno espletate le attività di manutenzione in funzione delle differenti tipologie di classificatori sotto specificati e secondo la distribuzione presente nei vari immobili, evidenziata nell'allegato A;
- Numero illimitato di interventi su chiamata, qualora si rendessero necessari per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti;.
- Parti di ricambio che si rendessero necessarie per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti.

#### **5.1.1 CLASSIFICATORI A PIANI ROTANTI**

Insieme parti rotanti superiori.

- 1. Controllo dello stato di usura dei pignoni. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 2. Controllo dello stato di usura della catena. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

Insieme parti rotanti inferiori.

- 1. Controllo dello stato di usura della ruota dentata e della libera rotazione dei cuscinetti e dei supporti. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 2. Verifica del corretto valore del tiraggio dei pignoni sulla catena.
- 3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

Gruppo motorizzazione.

- 1. Controllo dello stato di usura ed il tensionamento della catena di trasmissione. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 2. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione dell'albero motore.
- 3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni
- 4. Controllo delle viti del calettatore, ove presente, mediante serraggio in modo graduale ed uniforme con sequenza incrociata fino a raggiungere una coppia di 17 Nm. In caso di sostituzione, o rimontaggio, pulizia accurata delle superfici di contatto dell'albero e del mozzo, mediante applicazione sulle stesse di una leggera pellicola di olio e successivo rimontaggio.

#### Gruppo porta piano e piani rotanti.

- 1. Controllo dello stato di usura e la libera rotazione delle rondelle di contrasto e guida catena. Pulizia con solvente e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 2. Controllo dello stato di usura dei componenti meccanici. Verifica test deformazione su alcuni piani rotanti.
- 3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

#### Gruppo struttura portante e rivestimenti.

- 1. Controllo del serraggio di tutti i bulloni e verifica del corretto ancoraggio dei pannelli.
- 2. Controllo del tensionamento delle funi d'acciaio ( tiranti ).
- 3. Pulizia dei pannelli a vista.

#### Serranda.

- 1. Controllo della libera rotazione delle carrucole e lo scorrimento delle serrande nelle guide. Pulizia delle guide di scorrimento e lubrificazione con grasso spray o simile.
- 2. Verifica della lunghezza della fune ed eventuale registrazione mediante tenditore.
- 3. Controllo del serraggio di tutti i bulloni.

#### Parte elettrica.

- 1. Controllo del fissaggio ai relativi supporti, corsa/distanza di intervento degli interruttori di finecorsa, microinterruttori, sensori di prossimità e fotoelettrici, registrando eventualmente il loro posizionamento.
- 2. Controllo e pulizia di tutte le lenti dei sensori fotoelettrici.
- **3.** Verifica dell'efficienza dei pulsanti di arresto, di emergenza e di tutti i tasti operativi.
- **4.** Sostituzione eventuale delle lampade di segnalazione bruciate.
- 5. Pulizia accurata dei sensori del gruppo lettura.
- **6.** Controllo del fissaggio di tutti i componenti all'interno del quadro elettrico.

## **5.1.2 CLASSIFICATORI MOBILI MECCANICI / ELETTRICI**

- 1. Pulizie ottiche fotocellule barriera anti-intrusione ( solo su elettrico ).
- **2.** Verifica coste sensibili antischiacciamento ( solo su elettrico ).
- **3.** Verifica pulsanti di emergenza ( solo su elettrico ).
- **4.** Verifica segnalatori acustico visivi ( solo su elettrico ).
- **5.** Verifica microinterruttori fermata carrello (solo su elettrico).
- **6.** Tensionamento ed ingrassaggio catene di trazione e meccanismi.
- 7. Registrazione porte scorrevoli e ingrassaggio.
- 8. Verifica tensionamento controventi carrelli.
- 9. Verifica barra di sicurezza antiribaltamento.
- 10. Verifica usura ruote di scorrimento e cuscinetti e ingrassaggio.
- **11.** Verifica guide a pavimento.

- **12.** Controllo generale funzionamento impianto.
- 13. Pulizia e collaudo finale.

#### **5.2 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Sono esclusi dal canone GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- Manodopera e materiali necessari per riparare danni causati agli impianti da incidenti, variazioni di corrente elettrica, atti di terzi o calamità naturali;
- Interventi necessari per la modifica strutturale degli impianti stessi, adeguamenti, ecc.. che dovranno essere espressamente richiesti e autorizzati dall'Amministrazione ed effettuati previa approvazione del preventivo;

Eventuali interventi di natura straordinaria devono essere posti all'attenzione del D.E.C. e sono subordinati alla emissione di relazione tecnica corredata da preventivo dettagliato riportante il prezzario di riferimento, dalla quale si evince l'urgenza e la straordinarietà dell'intervento.

#### **6. DURATA DELL'APPALTO**

L'Appalto avrà durata di 18 mesi e decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto (documento di stipula generato dal sistema e-procurement Mercato Elettronico per la P.A) o dalla consegna in via d'urgenza del servizio eventualmente disposta dalla Stazione Appaltante, ex art. 32, commi 9 e 13 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione appaltante, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 1 (uno) anni rispetto alla data naturale di scadenza.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la durata del Contratto potrà essere prorogata (*proroga tecnica*) prima del termine di scadenza per la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, previa insindacabile valutazione della Stazione Appaltante, per un massimo di 6 mesi.

In tale caso, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, fino alla data di sottoscrizione del contratto con il nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga dell'opzione di proroga tecnica, ne darà comunicazione all'appaltatore, mediante PEC o altra modalità dichiarata in sede di gara, entro la scadenza dell'appalto indicata in contratto.

# 7. IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA – EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI – EVENTUALE PROROGA TECNICA

L'importo a base d'asta dell'appalto è stabilito in € 34.223,00 oltre IVA per 18 mesi così suddivisi:

L'importo a base d'asta per la manutenzione ordinaria è stabilito in € 21.761,00 soggetti a ribasso IVA esclusa inclusi -oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 220,00 IVA esclusa.

L'importo semestrale a base d'asta corrisponde ad € 7.253,66 IVA esclusa inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 73,33 IVA esclusa.

I suddetti Importi sono suddivisi tra le varie tipologie di impianti presenti in ciascuno degli edifici regionali indicati in premessa secondo l'allegato A.

Nel suddetto allegato è altresì riportato l'importo semestrale per ciascuna tipologia di impianto, ai fini del pagamento delle fatture.

L'importo a base d'asta per gli interventi esclusi dal canone e relativi ad interventi <u>opzionali a chiamata</u> di **manutenzione straordinaria** è stabilito in un importo presunto <u>massimo</u> complessivo di € **12.462,00** IVA esclusa,

L'importo da assoggettare a ribasso d'asta per la manutenzione ordinaria per eventuali servizi analoghi per la durata di 12 mesi è stabilito in € 14.360,66 soggetti a ribasso IVA esclusa.

L'importo da assoggettare a ribasso d'asta per gli interventi esclusi dal canone e relativi ad interventi di servizi analoghi per la durata di 12 mesi a chiamata opzionali di manutenzione straordinaria è stabilito in un importo presunto massimo complessivo di € 8.308,00 IVA esclusa.

L'importo da assoggettare a ribasso d'asta per la manutenzione ordinaria per eventuale proroga tecnica per la durata di 6 mesi è stabilito in € 7.180,33 IVA esclusa.

L'importo da assoggettare a ribasso d'asta per gli interventi esclusi dal canone e relativi ad eventuale proroga tecnica per la durata di 6 mesi a chiamata opzionali di manutenzione straordinaria è stabilito in un importo presunto massimo complessivo di € 4.154,00 , IVA esclusa.

Gli oneri della sicurezza stimati nel DUVRI sull'appalto di durata di mesi 18 non saranno replicabili sull'eventuale appalto di servizi analoghi a parità di condizioni del servizio.

L'ammontare delle prestazioni a canone e a misura-oggetto del servizio posto a base di gara é stato stimato, ai soli fini del calcolo della soglia comunitaria della procedura di gara prevista all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 per l'applicazione alla procedura di gara del Codice, nell'importo complessivo presunto, comprensivo del servizio straordinario opzionale, della eventuale ripetizione dei servizi analoghi e della eventuale proroga tecnica, di euro 68.226,00 o.f.e.

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19.3.2014 (cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*,) con riguardo ai suddetti importi, al solo scopo di fornire un dato di riferimento, si indica, ex art. 23, comma 16 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel 67 % la stima dell'incidenza della manodopera del servizio di cui trattasi, tenuto conto del costo orario medio indicato nelle Tabelle per il personale dipendente da imprese dell'industria Metalmeccanica privata e della installazione impianti, di cui al Decreto 27.11.2018 del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

I corrispettivi saranno determinati-sulla base degli importi di aggiudicazione, derivanti dagli importi posti a base di gara al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

#### 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E VARIABILITA', REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario della gara dovrà:

- · segnalare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
- · trasmettere elenco nominativo delle maestranze impegnate presso gli uffici regionali.

Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione del servizio saranno preventivamente concordate con l'Operatore economico affidatario.

Gli ordinativi saranno trasmessi via posta elettronica certificata dal Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale con la specifica della tipologia di intervento e sede di esecuzione.

Il termine per la parte relativa alla manutenzione straordinaria opzionale dell'appalto per l'esecuzione del servizio è stabilito nell'ordinativo relativo, in base alle esigenze ed eventuale urgenza dell'intervento.

La fornitura del servizio dovrà intendersi comprensiva delle spese di viaggio e di ogni altro eventuale onere riflesso relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per il servizio medesimo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per il servizio.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato MepA nonché nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verifica la regolarità dell'esecuzione attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..

Le prestazioni da eseguire potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 19 del presente Capitolato dovrà essere adeguatamente integrata, fatto salvo il graduale svincolo a misura dell'avanzamento del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il numero degli immobili ove sono presenti gli archivi riportati nell'Allegato al C.S.A. sono puramente indicativi e qualora nel corso del contratto l'Amministrazione appaltante incrementasse o decrementasse l'elenco degli stabili di cui sopra, la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato senza nulla pretendere a titolo d'indennizzo. È prevista la progressiva dismissione delle sedi presso le quali sono eseguite le prestazioni oggetto d'appalto in attuazione del piano di trasferimento degli uffici regionali presso la Nuova Sede Unica in Torino in via di completamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o un a diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato. Rimane, in ogni caso, escluso per l'Appaltatore il diritto di recesso, la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compenso, indennizzo a qualsiasi titolo risarcitorio, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni anche se ridotte.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

In caso di riduzione parziale del servizio tale che non rappresenti modifica essenziale alla natura ed alle prestazioni del servizio medesimo, è escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte. Il compenso dovuto per il servizio variato verrà sempre e comunque computato sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio programmato.

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella tipologia dei servizi oggetto del contratto, verrà pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede di offerta.

Gli importi contrattuali derivanti da ribasso unico percentuale sugli importi i espressi in sede della gara rimarranno fissi ed invariabili per i primi 365 giorni dalla data di avvio del contratto.

Dall'eventuale secondo anno dalla stipulazione del contratto è ammessa la revisione del corrispettivo sulla base delle variazioni dell'indice FOI, riferito al mese precedente a quello di riferimento, calcolato dall'Istat sullo stesso mese dell'anno precedente. La revisione opera comunque su iniziativa dell'Appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale anche i relativi oggettivi e documentati elementi giustificativi.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di manutenzione, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

Riguardo all'Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

#### 9. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, CLAUSOLA DI TRACCIABLITA'

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/016 s.m.i., tenuto conto del parer ANAC di cui alla Delibera n.1050 /2018 in materia, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupBffiH8s/–,C UB-ffi8–H76CtUB687sF7C Uffi8HH–,C UB-ffi

Regione Piemonte provvederà alla richiesta, presso l'ente preposto, del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva dell'Appaltatore) in corso di validità ai sensi del D.M. 24/10/2007 attestante la regolarità contributiva dell'Appltatrice, che sarà acquisito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2.

Tenuto conto del disposto dell'art. 113 bis, co. 1 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., la Regione Piemonte, acquisita dall'Appaltatore la suddetta documentazione provvede a mezzo del D.E.C. entro 5 giorni alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e all'emissione dello Stato di Avanzamento del servizio. Contestualmente il R.U.P., previa acquisizione di DURC favorevole, emette il Certificato di pagamento. Conseguentemente l'Appaltatore emette la fattura della prestazione eseguita. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve le verifiche di regolarità contributiva dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore. Pertanto, tenuto conto del tempo (5 gg) necessario alle verifiche del DEC in considerazione della natura delle prestazioni oggetto del servizio che si svolge presso più sedi regionali, il pagamento avverrà entro 35 giorni dall'emissione del Stato di Avanzamento del servizio e del relativo Certificato di pagamento.

In caso di mancato pagamento della fattura nel termine suddetto, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità complessiva del servizio. A tal fine, ogni fattura dovrà evidenziare la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo della prestazione al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Il pagamento del servizio sarà effettuato sino alla concorrenza del 95% dell'importo del servizio a seguito dell'espletamento da parte del DEC delle verifiche in corso di esecuzione circa la regolare e esecuzione dell'appalto, emissione degli Stati di Avanzamento sino allo Stato finale del servizio da parte del DEC e rilascio dei Certificati di pagamento da parte del RUP, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e rilascio di DURC favorevole.

Il restante saldo del 5% sarà erogabile dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione del servizio, emesso dal RUP entro 60 giorni dall'ultimazione del servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 102, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. a seguito di relazione finale del DEC. Entro sette giorni dall'emissione e approvazione del Certificato di regolare esecuzione del servizio complessivamente svolto, il RUP rilascia il Certificato di pagamento del saldo finale, previa presentazione di garanzia fideiussoria per la rata di saldo che potrà essere escussa nei casi previsti all'art. 103 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e rilascio di DURC favorevole.

Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 113 bis co. 2 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., considerati i tempi necessari alle verifiche del DEC data la natura delle prestazioni oggetto del servizio che si svolge presso più sedi regionali e considerati i tempi necessari all'acquisizione da parte del DURC e della polizza del saldo finale, il pagamento del lo stesso avverrà entro 37 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione del servizio, dietro presentazione di fattura elettronica del saldo finale.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti ".I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara. In caso di ATI il pagamento verrà effettuato in favore dell'Impresa Mandataria Capogruppo sulla base delle distinte fatturazioni emesse dalle Imprese raggruppate che hanno eseguito le prestazioni.

#### Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è 81YHY9

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Impresa deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare all'Amministrazione i dati di cui al comma 2., con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nella richiesta di offerta.

# 10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, in attuazione dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere sull'andamento del servizio ed emettere gli Stati di Avanzamento del servizio ai fini dell'emissione dei Certificati di pagamento del RUP e il pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., avrà il compito di controllare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, che il servizio oggetto dell'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- · il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore;
- · lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

Al momento dell'esecuzione del servizio, il DEC, provvederà ad accertare la rispondenza dello stesso alle prescrizioni previste. Sono fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili. Nel caso in cui la struttura ricevente rilevi una difformità qualitativa il DEC, o suo delegato, invierà una segnalazione scritta all'Appaltatore che dovrà provvedere ad un nuovo intervento entro 15 giorni, senza alcun aggravio di spesa per la stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento per eventuali danni derivanti da vizi occulti.

Qualora tali verifiche non fossero possibili al momento dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà accettare le eventuali contestazioni anche in tempi successivi; pertanto la ricevuta rilasciata all'atto dell'esecuzione del servizio non implica, da parte della Stazione Appaltante, l'accettazione incondizionata del servizio stesso

La Committente decadrà comunque da tale diritto se non denunzierà gli eventuali vizi riscontrati entro 90 giorni consecutivi decorrenti dall'esecuzione se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti.

Il Contraente si impegna, a sua volta, a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Stazione Appaltante.

Secondo quanto disposto all'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. al termine del servizio il Certificato di regolare esecuzione del servizio verrà emesso dal RUP entro 60 giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto dietro presentazione di Relazione del DEC evidenziante in termini di quantità e qualità le prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni contrattuali, , in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/16 s.m.i., il Certificato d pagamento del saldo finale a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione del servizio non costituisce presunzione di accettazione del servizio ai sensi dell'art.1666,2 co del Codice Civile.

#### **11. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra i responsabili della Amministrazione e l'Appaltatore potranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC o e a mezzo posta elettronica.

Per quel che concerne quelle riguardanti l'interpretazione del contratto d'appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso essere effettuate per iscritto e trasmesse a mezzo lettera PEC. Inoltre le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione entro giorni 3 ( tre ) lavorativi dalla data di ricevimento della

comunicazione; scaduto codesto termine la comunicazione si intenderà accettata integralmente e senza eccezione alcuna.

Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti nonché agli indirizzi PEC delle parti.

#### 12. DOMICILIO DELLE PARTI

L'Amministrazione, ai fini dell'esecuzione del contratto d'Appalto, elegge domicilio presso la sede di Via Viotti numero civico 8 ( otto ) a Torino, è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

L'Appaltatore dovrà eleggere un proprio domicilio legale da indicarsi in sede di stipula del contratto.

#### 13. DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCIPLINA CONTRATTUALE

I documenti contrattuali che regolano i rapporti tra le parti sono:

- Il Contratto quale ordinativo di fornitura generato a sistema MePA;
- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed allegato A;
- DUVRI;
- La lettera invito alla presente procedura negoziata mediante RdO MePA oltre alla disciplina così come di seguito evidenziato.

I sopra elencati documenti, in caso di discordanze sulla esatta interpretazione delle disposizioni in essi contenuti, prevalgono l'uno sull'altro nel suddetto ordine. In ogni caso le norme di legge imperative o inderogabili prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta.

Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016.

In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla lettera invito e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione del Contratto e per tutta la durata del medesimo.

# 14. PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice PEC /lettera raccomandata e ciò senza che l' Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal DEC funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e 16 del Capitolato.

La mancata esecuzione del servizio, anche se parziale, comporterà il mancato pagamento proporzionalmente al servizio non eseguito.

In ogni caso, per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale di €. 40 (Euro quaranta/00), da trattenersi sulle somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite.

Ogni intervento su chiamata dovrà essere eseguito entro 24 ore fatta salva l'applicazione di una penale per ritardo di €. 50,00 ( Euro cinquanta/00 ) al giorno.

L'applicazione delle penali avviene in esito al contraddittorio instaurato con l'Appaltatore a seguito dell'irregolarità riscontrata.

#### **15. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dal contratto, dal presente articolo ed in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare, nel limite della quota del 50% dell'importo complessivo dell'appalto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta 'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso il periodo necessario per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni d'appalto, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

Fatti salvi i casi stabiliti all'art. 105, comma 13 del D.lgs n. 50/2016, Al pagamento dei subappaltatori provvederà l'Appaltatore; inoltre dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento mediante trasmissione all'Amministrazione aggiudicatrice della fattura quietanza da parte del subappaltatore entro giorni 20 ( venti ) dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'appaltatore e alla Amministrazione aggiudicatrice.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del l'appalto e del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore.

#### 16. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

#### **17. CESSIONE CREDITI**

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto..

La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

#### 18. ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dello Appaltatore stesso, di terzi o dell'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con Società Assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 RCT/RCO e € 200.000,00 RC professionale (unico per sinistro) e si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Committente, entro la stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti Previdenziali e Assicurativi ecc., relative al proprio personale.

La Ditta sarà ritenuta responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

### 19. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIA PER IL SALDO FINALE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto a base di gara, salvo quanto successivamente riportato.

La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- a) in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati alla Regione Piemonte;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) avere quale beneficiaria la Regione Piemonte
- b) essere specificamente riferita alla gara dell'appalto in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;

- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i) recare la sottoscrizione del garante.

La cauzione potrà essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d'appalto, trattandosi di garanzia a prima richiesta.

Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'Impresa o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi del dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, sono ridotti nell'importo:

- del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima tipologia di prestazioni;
- del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all'EMAS è inoltre cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità descritta al punto precedente;
- del 30%, non cumulabile con le precedenti riduzioni, ove sia documentato il possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001.

Ad aggiudicazione avvenuta la garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione stessa. La garanzia è inoltre restituita a tutti i concorrenti nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non proceda ad alcuna aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, prima della stipula del contratto, deve prestare, nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, un deposito cauzionale definitivo pari almeno al 10% dell'importo contrattuale. Ove il ribasso offerto dall'aggiudicatario sia superiore al 10%, la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti per ogni punto percentuale superiore al 20%. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. In particolare, devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo o l'intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente, ossia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione potrà essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d'appalto, trattandosi di garanzia autonoma a prima richiesta.

Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'Impresa o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nella lettera invito di gara si applica quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo ammontante al 5 dell'appalto resta subordinato ate saldo del 5% sarà erogabile dopo l'approvazione del Verbale di verifica di conformità del servizio emesso dal RUP a seguito di relazione finale del DEC Il pagamento del saldo finale resta subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria per la rata di saldo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del srvizio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo . che potrà essere escussa nei casi previsti all'art. 103 comma 5 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Il pagamento del saldo é condizionato al rilascio di DURC favorevole.

#### 20. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono altresì e a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

# 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO-INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE-

Le ditte concorrenti dovranno rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. In sede di presentazione dell'offerta economica dovranno indicare i propri costi della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.

In particolare l''Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali.

In attuazione di tale disciplina la tabella di riferimento è quella edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, di cui al al D.M. del Direttore Generale 27.11.2018, <u>Determinazione del costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria Metalmeccanica privata e della installazione impianti,</u> in vigore alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente applicabile per la categoria.

In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale..

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto.

In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che

non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE, RECESSO UNILATERALE

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni :

- 1. Quando l'Impresa ceda a terzi, i servizi appaltati;
- 2. Quando l'impresa ritardi per 3 volte la data del servizio;
- 3. Nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo trimestrale;
- 4. Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli Immobili regionali;
- 5. In caso di frode da parte dell'Appaltatore;
- 6. cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- 7. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- 8. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 9. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- 10. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- 11. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- 12. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- 13. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- 14. esito negativo della verifica di conformità definitiva;
- 15. Tenuto conto del combinato disposto dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali mentre per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il Soggetto responsabile dell'ammissione al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) predispone formulari standard in luogo del DGUE mediante i quali richiedere e il possesso dei requisiti di ordine morale da parte dell'Operatore Economico e pertanto verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di Operatori Economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. Ne consegue che il contratto che verrà formalizzato dalla Stazione Appaltante mediante Documento di stipula su MePa firmato dal Dirigente Punto Ordinante si intende sottoposto a clausola risolutiva per il caso di successivo accertamento da parte del Soggetto responsabile dell'ammissione dell'Operatore Economico al MePa del difetto in capo all'Operatore Economico medesimo del possesso dei suddetti requisiti di legge di ordine generale

dichiarati ai fini dell'abilitazione al Bando MePa. In tale ipotesi la Stazione Appaltante potrà procedere al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatto salvo l'incameramento della garanzia definitiva

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Il presente appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

La Stazione Appaltante potrà recedere dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

E' inoltre facoltà della Stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, degli archivi presso la nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza dell'appalto.

La Stazione Appaltante può recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016

#### 23. RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'Appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

#### 24. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i sette giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/16. L'Amministrazione entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario o comunque una composizione in via amministrativa, competente a conoscere la controversia sarà l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Tribunale di Torino.

#### **26. CONVENZIONE CONSIP O SCR PIEMONTE**

Qualora la CONSIP o SCR Piemonte attivino, nelle more della procedura avviata dalla Regione Piemonte per la scelta dell'affidatario del servizio oggetto del contratto, una convenzione avente parametri prezzo qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dalla Società di Committenza Regionale (SCR) convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma I della L. n. 488/1999 s.m.i., sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM 24.12.2015, per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **27. RINVIO**

L'esecuzione dell'appalto è regolato pertanto altresì da:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 18.4.2016. n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.";
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;
- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Delibera n. 1097 del 26.10.2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.32018;
- Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 28.07.2017;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;
- Circolare prot. n. 729/A13060 del 23 dicembre 2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto "Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative";
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26 febbraio 2015 ad oggetto: "Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica", della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Ragioneria, convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

   Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario).";
- Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/7/2015;
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso;
- Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016;
- "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali";
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o di contrasto, i contenuti delle note o degli atti prodotti dall'Amministrazione prevalgono su quelli delle lettere o degli elaborati prodotti dall'Appaltatore.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato tecnico si rimanda, al Capitolato MEPA, alla normativa vigente in materia e al Capitolato d'appalto, al Codice Civile, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti in nell'ordinamento.

# 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Il Contraente è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre

disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 29 dei "Codice" egli è designato dall'Amministrazione Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del suddetto Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del suddetto Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte. Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile del trattamento ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile del trattamento risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.